

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RICCI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RICCI ROSANNA

Nella seduta del 15/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente lamenta la mancata esecuzione, da parte dell'intermediario, dell'ordine di trasferire presso altro intermediario un titolo custodito nel suo dossier.

In particolare, la ricorrente espone di aver aperto presso l'intermediario, odierno resistente, un conto deposito online, al fine di "*poter operare da casa sulla compravendita di azioni ed obbligazioni*".

Con raccomandata a/r datata 11 settembre 2014, la ricorrente chiedeva al suddetto intermediario il trasferimento di un titolo su un D.T. acceso dalla stessa presso altro intermediario, entro il termine tassativo del 23 settembre 2014.

Riceveva, tuttavia, riscontro negativo dall'intermediario, il quale – con lettera del 18 settembre 2014 – rilevava la non conformità della firma, apposta in calce alla richiesta di trasferimento, allo *specimen* rilasciato presso la filiale.

La ricorrente, pertanto, con reclamo inviato l'1 ottobre 2014, richiedeva all'intermediario i danni subiti e subendi per la mancata attuazione dell'ordine richiesto.

Non soddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente il 10 ottobre 2014, la ricorrente presenta ricorso all'ABF, protocollato in data 7 gennaio 2015, con il quale chiede:

- l'immediato trasferimento del titolo;
- il rimborso dell'eventuale perdita di valore dello stesso dal 29/10/2014 alla data dell'effettivo trasferimento;
- il rimborso della somma di € 1.576,10 corrispondente alla maggiore imposizione sul *capital gain* sostenuta *"in quanto per il mancato trasferimento non è stato possibile compensare le notevoli minusvalenze accumulate sul titolo in oggetto, con le plusvalenze dell'altro deposito titoli."*

Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse a mezzo PEC tramite il Conciliatore Bancario in data 10 aprile 2015, l'intermediario resistente rappresenta quanto segue:

- con riferimento al rifiuto di procedere all'ordine di trasferimento del titolo *de quo*, di aver riscontrato la ricorrente con due lettere, datate 18/09/2014 e 10/10/2014 prodotte dalla stessa ricorrente, in cui motivava il mancato trasferimento con la *"possibile non conformità della sottoscrizione apposta alla richiesta di trasferimento titoli e lo specimen di firma"* ed invitava la ricorrente a recarsi presso la filiale per effettuare le opportune verifiche;
- il comportamento negligente della ricorrente, che *"non solo non ha ritenuto di facilitare il compito della banca, confermando almeno telefonicamente la sua volontà di trasferire i rapporti ma, successivamente alla data del ricorso, ha trasferito i rapporti"* ad altra filiale *"facendo pervenire poi a quest'ultima una nuova richiesta di trasferimento datata 19/01/2015"* tramite altro intermediario; il predetto trasferimento si è concretizzato in data 20 gennaio 2015;
- che il titolo in controversia, *"a far data dal settembre 2014 al 20 gennaio 2015 (giorno del trasferimento), si è alquanto apprezzato"*.

Con riferimento alle richieste avanzate dalla ricorrente di rimborso a) della perdita di valore di valore del titolo a far data dal 29 ottobre 2014; b) del *capital gain*, parte resistente solleva un'eccezione di incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto la controversia avrebbe ad oggetto la prestazione di servizi di investimento ed aspetti fiscali del trasferimento titoli. In particolare, richiama le decisioni dell'ABF n. 1431/10, n. 8508/14, n. 2425/11, n. 2426/11, n. 2553/11, n. 1251/12, n. 1510/13.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'intermediario ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede al Collegio di dichiarare inammissibile il ricorso e/o, in ogni caso, di rigettarlo perché infondato.

A valle del deposito delle controdeduzioni, la ricorrente, con repliche presentate in data 11 maggio 2015, precisa che, *"per limitare i danni"*, a partire dal dicembre 2014 effettuava ulteriori operazioni sui titoli in controversia, realizzando così una minusvalenza.

Con riferimento alle difese della resistente, inoltre, ribatte che il conto *de quo* è *online*, per cui la richiesta di trasferimento di un titolo mediante raccomandata a/r si è resa necessaria in quanto, dopo la sostituzione dell'addetto ai titoli, le email, le telefonate e le richieste per posta prioritaria riguardanti suddetti conti venivano *"sistematicamente ignorate"*. Asserisce, inoltre, che *"se il vero problema era la firma della raccomandata, ben poteva la banca operare con diligenza, e telefonare, avendo tutti i dati compresa email. E comunque la conferma della richiesta c'è stata, non telefonicamente, ma con successiva Raccomandata A.R. del 1/ott/2014 – firmata"*.

Pertanto, in sede di repliche la ricorrente, preso atto che il titolo non ha perso valore, modifica la propria domanda e chiede il rimborso di € 3.783,17 per *"imposte pagate che non si sono potute compensare"*, relative al periodo 12/12/2014 – 26/01/2015.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a vagliare, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, sollevata dall'intermediario resistente.

La questione della competenza dell'ABF a conoscere delle controversie inerenti il corretto adempimento, da parte di un intermediario, degli obblighi derivanti da un contratto di deposito titoli in amministrazione è stata più volte sottoposta ai diversi Collegi, i quali hanno manifestato orientamenti non univoci.

Com'è noto, infatti, la sez. I, par. 4 delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari esclude la competenza dell'ABF per le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.).

Tuttavia, nel caso di specie l'eccezione di incompetenza per materia non coglie nel segno. Infatti, l'oggetto della controversia non attiene né ai servizi ed alle attività di investimento, né all'esatta applicazione della normativa tributaria (materie pacificamente escluse dalla competenza dell'ABF: si vedano al riguardo le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 898 del 14 febbraio 2014 e n. 4141 del 20 maggio 2015), bensì alla corretta e diligente gestione del rapporto di deposito.

Le doglianze espresse dalla ricorrente, infatti, riguardano la presunta negligenza dell'intermediario di fronte ad una richiesta di trasferimento di titoli in amministrazione, a seguito della quale la ricorrente avanza le pretese risarcitorie.

Il Collegio ritiene, pertanto, che non possa esservi dubbio alcuno sulla competenza dell'ABF a decidere la presente controversia nei termini del ricorso presentato (conformemente, del resto, ad altro precedente caso analogo a quello oggetto del presente ricorso: cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2904 del 15 aprile 2015).

Affermata la competenza dell'ABF, le domande si rivelano, tuttavia, infondate nel merito.

Con riferimento alla richiesta di trasferimento del titolo ad altro intermediario, dalle controdeduzioni e dalle successive repliche emerge che esso è successivamente stato effettuato in data 19 gennaio 2015. Pertanto, tale pretesa è da ritenersi inattuale, ex art. 100 c.p.c..

Con riferimento alla negligenza dell'intermediario nell'adempiere all'ordine di trasferimento, asserita dalla ricorrente, da cui sarebbero conseguiti dei danni economici, non può non constatarsi che l'intermediario nelle proprie difese abbia sostenuto la non conformità della firma apposta in calce alla richiesta con lo *specimen* in suo possesso, ma non abbia prodotto lo *specimen* in parola a sostegno della propria affermazione.

Tuttavia, quanto appena illustrato non risulta sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente relativa alla "eventuale perdita di valore del titolo" *de quo*, che risulta inammissibile. Infatti, atteso che appare privo di qualsiasi riscontro probatorio il nesso di causalità tra il mancato trasferimento del titolo e un'eventuale perdita di valore del titolo stesso, emerge con chiarezza dalla documentazione versata in atti che, dalla data della richiesta in controversia alla data dell'effettivo trasferimento, il valore del titolo abbia subito un rialzo.

Pertanto, il preteso danno – che già al momento della domanda formulata con il ricorso era puramente potenziale e non attuale – non si è poi mai concretizzato, giacché il valore del titolo è anzi aumentato. Ciò ha trovato conferma nelle affermazioni della stessa ricorrente, che, infatti, in sede di repliche, riduce la propria pretesa risarcitoria alle imposte pagate, relative al periodo 12/12/2014 – 26/01/2015, che non si sono potute compensare.



D'altra parte, neppure tale ultima richiesta risarcitoria può essere accolta. Infatti, a parte la genericità della domanda formulata e la mancanza di qualunque supporto probatorio, occorre sottolineare come le domande che questo Collegio può prendere in considerazione nel presente procedimento siano solo quelle oggetto del reclamo e del successivo ricorso e non quelle diversamente formulate in sede di replica alle controdeduzioni.

L'orientamento dell'ABF in materia di repliche successive alle controdeduzioni, infatti, è nel senso di riconoscerne l'ammissibilità solo ove siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia rispettato il principio del contraddittorio. Viceversa, bisogna concludere per l'inammissibilità di tali memorie, quando siano finalizzate ad introdurre domande nuove, non argomentate nel ricorso e nel reclamo (cfr., ad esempio, la decisione del Collegio di Milano n. 5030 del 23 giugno 2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA